

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 299)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1968

### Agevolazioni per l'edilizia

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce le disposizioni del titolo V del più ampio disegno di legge recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia nazionale, già presentato al Senato il 16 settembre 1968 (atto n. 181 del Senato), del quale è stato deliberato il ritiro in quanto, essendo stati alcuni degli interventi da esso previsti inseriti — onde renderne più sollecita l'attuazione — nel decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, in sede di conversione di quest'ultimo nella legge 28 ottobre 1968, n. 1089, si è ravvisata l'opportunità di predisporre distinti provvedimenti legislativi per ciascun gruppo delle rimanenti disposizioni, affinché anche l'esame di esse da parte del Parlamento possa effettuarsi con maggiore speditezza.

Detto disegno di legge — i cui motivi d'ordine economico e generale risultano illustrati nella relazione al sopra ricordato disegno di legge di cui all'atto n. 181 del Senato — è in particolare rivolto a favorire la concessione:

di mutui per l'acquisto di alloggi da parte dei meno abbienti (articolo 1);

di contributi per la costruzione di alloggi popolari a cura di istituti all'uopo attrezzati (articolo 2);

di contributi a cooperative edilizie a proprietà indivisa (articolo 3).

Per l'adempimento della prima delle suindicate finalità si autorizzano gli istituti di credito fondiario nonché le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria (da designarsi in base ad apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici) a concedere (anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie) mutui venticinquennali per l'acquisto di alloggi, all'interesse del 5 per cento, fino al 75 per cento del costo e comunque per un importo non superiore a 8 milioni di lire, corrispondendosi da parte del Ministero dei lavori pubblici agli istituti suddetti un contributo pari alla differenza tra il costo ef-

fettivo delle operazioni effettuate e l'onere assunto dai mutuatari. La concessione dei mutui è peraltro subordinata alla condizione che i beneficiari non siano iscritti nel ruolo dell'imposta complementare per un reddito netto annuo complessivo tassabile superiore a 3 milioni di lire o che comprenda redditi non di lavoro per un ammontare superiore a lire 600.000. Il limite di impegno per la concessione dei contributi agli istituti mutuanti viene fissato in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969 ed i relativi stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 2 miliardi di lire nell'anno 1968, nonché di lire 4 miliardi in ciascuno degli anni dal 1969 al 1992 e di lire 2 miliardi nell'anno 1993.

In relazione alla seconda delle suaccennate finalità viene autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge n. 408 del 1948 e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1969, onde provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato e dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e delle cooperative edilizie, stanziandosi all'uopo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le annualità occorrenti per il pagamento di tali contributi a partire dall'anno 1969 fino all'anno 2003.

Per la concessione, infine, di contributi a cooperative edilizie a proprietà indivisa viene consentito di utilizzare il limite di

impegno di lire 1.500 milioni autorizzato in base all'articolo 2 della legge n. 422 del 1968 (recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata) per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura di società cooperative edilizie a proprietà individuale.

Gli articoli 4 e 5 provvedono infine al finanziamento delle spese inerenti all'attuazione del presente disegno di legge. In particolare, per quanto concerne l'onere di 2.000 milioni relativi all'anno finanziario 1968, viene stabilito di ridurre del corrispondente importo le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministero del tesoro allo speciale fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del tesoro novennali, costituito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1958 e successive modificazioni, e di destinare tale importo alla copertura dell'onere stesso, previo versamento dal fondo suddetto all'entrata del bilancio dello Stato per lo stesso anno 1968. Quanto alla copertura dell'onere di 5.000 milioni relativo all'anno finanziario 1969, viene stabilito di provvedervi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, giusta correlative prenotazioni risultanti in base all'elenco 6 annesso a detto stato di previsione (sotto « Ministero dei lavori pubblici », in ragione di lire 4.000 milioni per « agevolazioni creditizie per l'edilizia » e di lire 1.000 milioni quale « limite di impegno per la concessione di contributi per l'edilizia sovvenzionata »).

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli istituti di credito fondiario ed edilizio e le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, al-

l'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie, a concedere per l'acquisto di alloggi mutui venticinquennali, all'interesse del 5 per cento, fino al 75 per cento del costo e comunque per un importo non superiore a lire 8 milioni. Per la concessione dei suddetti mutui si applicano le norme di cui al nono, decimo e undicesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Con lo stesso decreto sarà stabilito il limite di importo globale delle operazioni da effettuarsi da ogni singolo istituto di credito, nonchè il costo effettivo delle operazioni di mutuo comprensivo anche dello scarto cartelle e di ogni altro onere e spesa.

Per consentire la concessione di mutui al tasso di interesse del 5 per cento annuo è corrisposto dal Ministero dei lavori pubblici agli istituti di credito un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo delle operazioni effettuate e l'onere assunto dai mutuatari.

Le domande per la concessione dei mutui predetti devono essere presentate entro il 28 febbraio 1969 e i richiedenti devono dimostrare di essere residenti, alla data del 25 luglio 1968, nel Comune ove è situato l'alloggio e di non essere iscritti nel ruolo dell'imposta complementare per un reddito netto annuo complessivo tassabile superiore a lire 3 milioni o che comprenda redditi non di lavoro per un ammontare superiore a lire 600.000.

Le modalità relative alla concessione dei mutui e all'erogazione del contributo saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dai Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici con gli istituti di credito. Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo ed imposta di registro.

Per provvedere alla concessione dei contributi suddetti sono autorizzati i limiti di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1968 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1969. Le somme non impegnate in un anno possono esserlo nell'anno successivo.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nell'anno 1968 per lire 2.000 milioni, negli anni dal 1969 al 1992 per lire 4.000 milioni e nell'anno 1993 per lire 2.000 milioni.

#### Art. 2.

Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato, dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e delle cooperative edilizie, è autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno 1969.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1969 fino all'anno 2003.

#### Art. 3.

Il limite di impegno di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, potrà essere utilizzato anche per la concessione di contributi a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Limitatamente al 10 per cento degli stanziamenti autorizzati dagli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici di disporre le assegnazioni agli enti previsti dagli stessi articoli 1 e 2, in deroga alla ripartizione territoriale effettuata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge.

#### Art. 4.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, numero 84, e successive modificazioni, sono ridotte di milioni 2.000.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La somma di lire 2.000 milioni verrà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede rispettivamente con le entrate di cui al precedente articolo e mediante riduzione per un corrispondente importo del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.